



Comune di Como – Ente capofila dell'Ambito territoriale di Como

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di unità abitative destinate a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) riservate agli appartenenti alla Polizia Locale disponibili nell'Ambito territoriale di Como

APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO:

dalle ore 9.00 del 24 agosto 2026

alle ore 12,30 del 30 settembre 2026

Vista la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";

Visto il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4, "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici";

Visti il Piano annuale 2025 e 2026 dell'offerta abitativa, relativi all'Ambito territoriale di Como, nei quali gli Enti proprietari hanno definito l'eventuale quota di riserva delle unità abitative assegnabili al personale in servizio presso il Corpo della Polizia Locale;

1. Indizione dell'Avviso pubblico

- 1.1 Ai sensi dell'art. 22 comma 4 *bis* della Legge Regionale n. 16/2016 e dell'art. 7 *ter* comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2017, è emanato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) riservate al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale.
- 1.2 Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto **n. 6** alloggi, localizzati a Como e di proprietà del Comune di Como, così descritti:

Id alloggio Avviso	Indirizzo	Sup. mq	Adeguito a n. persone	Piano	Presenza ascensore	Tipo riscaldamento	Stima spese servizi persona/anno
88215	via Polano 59-61	31,86	1	0	si	centralizzato	600
88216	via Polano 59-61	31,86	1	1	si	centralizzato	600
88217	via Filzi 7	66,9	4	2	no	autonomo	150
88218	via Filzi 10	47,33	2	3	no	autonomo	250
88346	via Volta 34	37	1	1	no	autonomo	200
88328	via Anzani 37	45,47	2	4	si	centralizzato	2000

- 1.3 Gli appartenenti alla Polizia Locale interessati a partecipare possono prendere visione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Como.

2. Presentazione della domanda

- 2.1 Ai sensi dell'art. 7 *ter* comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2017, la domanda può essere

presentata solo per l'assegnazione di un alloggio, adeguato alla composizione del nucleo familiare, localizzato nel Comune alle cui dipendenze il richiedente presta servizio in quanto appartenente alla Polizia Locale.

La domanda può essere presentata esclusivamente dal personale di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Como.

- 2.2 È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, come nella tabella di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e che di seguito si riporta:

Numero componenti	superficie utile residenziale	
	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

- 2.3 In fase di presentazione della domanda, il richiedente può indicare la preferenza per un'unità abitativa tra quelle disponibili elencate al punto 1.2 del presente Avviso, adeguata alle caratteristiche del proprio nucleo familiare.

La preferenza espressa in fase di domanda non ha carattere vincolante per l'ente proprietario in fase di assegnazione.

- 2.4 La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo (Allegato A "Domanda di partecipazione") e corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,30 del 30 settembre 2026** con una delle seguenti modalità:

- A mezzo pec all'indirizzo: protocollo@comune.pec.como.it
- A mezzo mail all'indirizzo: ufficio.casa@comune.como.it
- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n. 97, cortile antico, piano terra.

- 2.5 Verranno escluse le domande pervenute fuori termine, prive di sottoscrizione o non corredate di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

3. Dichiarazioni sostitutive e documentazione da presentare

- 3.1 Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dei requisiti di cui al punto 5 del presente Avviso, delle condizioni familiari, abitative ed economiche di cui ai successivi punti 7,8 e 9. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nell'apposito modulo (Allegato A "Domanda di partecipazione"), in cui il richiedente autocertifica, inoltre, il numero e i componenti del nucleo

familiare che andranno ad occupare l'alloggio assegnato, qualora l'unità immobiliare prescelta consenta l'accesso a più di una persona.

- 3.2 In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 vanno esibiti in originale.
- 3.3 In sede di verifica, da parte dell'Ente proprietario, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda, il richiedente ha l'onere di produrre la documentazione non acquisibile d'ufficio e necessaria a comprovare le dichiarazioni inserite nel modello di domanda, con particolare riguardo a quelle relative alla sussistenza delle condizioni familiari, abitative ed economiche di cui ai punti 7,8 e 9 del presente Avviso.

4. Definizione di nucleo familiare

- 4.1 La domanda di partecipazione è presentata dal soggetto appartenente alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Como, in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente Avviso, per sé e per il proprio nucleo familiare.
- 4.2 Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito:
- a) da una sola persona, anche genitore separato o divorziato,
ovvero dalle persone di seguito elencate:
 - b) coniugi non legalmente separati;
 - c) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della citata legge n. 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - e) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
 - f) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- 4.3 I termini di cui alle lettere d) ed f) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

- 5.1 Possono presentare la domanda, per sé e per il proprio nucleo familiare (come declinato al precedente articolo 4), **gli appartenenti alla Polizia Locale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Como che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova** e che siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici, stabiliti dal Regolamento Regionale n. 4/2017, disciplina che trova applicazione ove non diversamente disposto in quanto compatibile (art. 7 *ter* commi 1 e 6):
- a) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
 - b) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

- c) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- d) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- e) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

5.2 I requisiti elencati al punto 5.1 devono essere posseduti, oltre che dal richiedente, appartenente alla Polizia Locale, anche dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e permanere in costanza di rapporto.

6. Criteri di valutazione delle domande – determinazione del punteggio

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2017, la determinazione del punteggio è effettuata sommando i valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, previste ai successivi punti 7, 8 e 9 del presente Avviso.

7. Condizioni familiari

7.1 Presenza di componente disabile nel nucleo familiare convivente

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.	punti 10
--	----------

8. Condizioni abitative

8.1 Distanza casa-lavoro attuale

Si rileva la distanza chilometrica, attraverso Google Maps, dell'attuale residenza del richiedente dalla sede del Comando di servizio della Polizia Locale.

Distanza in km	punti
Oltre 60 km	8
Da 41 a 60 km	6
Da 21 a 40 km	4
Fino a 20 km	2

8.2 Premialità per minore anzianità di servizio

Anzianità di servizio	punti
Inferiore ad 1 anno	8
Maggiore di 1 anno e fino a 2 anni	6
Maggiore di 2 anni e fino a 4 anni	4
Oltre 4 anni	2

8.3 Trasferimento per esigenze di servizio

Richiedente che si è trasferito, da meno di un anno, per effetto del trasferimento d'ufficio oppure per prima assegnazione presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Como	punti 2
---	---------

8.4 Proprietà immobiliari

Essere proprietari (o titolari di altri diritti reali quali l'usufrutto) di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato nel Comune di Como o entro una distanza di 40 km	punti - 2
--	-----------

9. Condizioni economiche

Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il punteggio relativo alla condizione economica è così determinato:

Valore ISEE 2026	Punti
Fino a € 16.000	10
Maggiore di € 16.000 e fino a € 20.000	8
Maggiore di € 20.000 e fino a € 40.000	6
Maggiore di € 40.000 e fino a € 60.000	4
Maggiore di € 60.000	2

10. Formazione e pubblicazione della graduatoria

- 10.1 Le graduatorie, sia provvisorie che definitive, sono distinte per ente proprietario e sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il punteggio decrescente.
- 10.2 Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) punteggio più elevato relativo alle condizioni familiari;
 - b) punteggio più elevato relativo alle condizioni abitative;
 - c) punteggio più elevato relativo alle condizioni economiche;
 - d) ordine di trasmissione della domanda
- 10.3 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al presente Avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, formano e approvano le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza.
In ciascuna delle graduatorie, per ogni domanda è riportato il punteggio determinato ai sensi del precedente articolo 6 del presente Avviso.
- 10.4 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sui siti istituzionali degli enti proprietari e all'albo pretorio del Comune.
- 10.5 Avverso le graduatorie provvisorie, il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di

assegnazione, e del cui esito l'interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell'Avviso.

- 10.6 L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro 15 giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.
- 10.7 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi 15 giorni dalla data della loro pubblicazione.
- 10.8 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi 5 giorni, sui siti istituzionali degli enti proprietari e all'albo pretorio del Comune.

11. Modalità di assegnazione

- 11.1 L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario secondo le modalità di cui all'articolo 15, commi 2,3 e 4 del Regolamento Regionale n. 4/2017, a partire dalla domanda in graduatoria con il punteggio più elevato.
- 11.2 In assenza di nuclei familiari assegnatari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario, relativa all'Avviso pubblico ordinario di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2017 o, in mancanza della graduatoria, è inserita tra gli alloggi disponibili nei successivi Avvisi pubblici.

12. Canone di locazione

Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009.

13. Cause di decadenza dall'assegnazione dell'assegnazione

- 13.1 Ai sensi dell'art. 7 *ter* comma 5 del Regolamento Regionale n. 4/2017, l'ente proprietario dell'alloggio assegnato dispone la decadenza nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio in qualità di appartenente alla Polizia Locale alle dipendenze del comune nel cui territorio è sito l'alloggio assegnato, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. L'ente proprietario o gestore assegna un termine non superiore a sei mesi per il rilascio dell'alloggio.
- 13.2 Ove non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al citato Regolamento.

14. Controlli

- 14.1 L'Amministrazione procedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'emanazione del provvedimento di assegnazione per il quale sono state rese le dichiarazioni.
- 14.2 Ferma restando la responsabilità penale, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 14.3 L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, in applicazione dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2017, determinando l'obbligo di rilascio dell'alloggio in termine non eccedente i sei mesi

15. Diritto di accesso

Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241/1990 e consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dagli enti proprietari relativamente alla graduatoria e all'attività istruttoria della singola domanda. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie, conformi o in carta libera, è possibile presentare istanza di accesso all'ente competente, sia esso il Comune capofila dell'ambito territoriale, per quanto attiene l'avviso pubblico, oppure l'ente proprietario dell'alloggio oggetto di assegnazione, per quanto attiene le graduatorie e l'istruttoria delle singole domande.

16. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. N. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata.